

# Le pagine dei Quesiti risolti

A cura di Agostino Pasquini

## 1) Cittadina indiana che diventa italiana, mancanza dell'atto di nascita

La prefettura ha trasmesso il decreto di conferimento della cittadinanza italiana della cittadina indiana KAUR xxx, unitamente al provvedimento è stato trasmesso un certificato, tradotto e legalizzato, di "non rintracciabilità" (così viene intitolato il certificato) della registrazione della nascita della suddetta.

Viene peraltro allegato copia di un certificato di nascita secondo quanto risulta dal passaporto indiano, rilasciato dall'ambasciata indiana a Milano.

E' possibile eseguire la trascrizione nei registri di stato civile un certificato di nascita con dati desunti dal passaporto (pur rilasciato dall'autorità straniera competente) in presenza di un certificato che dichiara che non esiste registrazione della nascita in quello stato?



### Risponde Maria Rita Serpilli

La documentazione pervenuta non può considerarsi atto di nascita, e, quindi, pur trasmessa da una autorità straniera, non può essere trascritta nei registri di stato civile italiani.

Come indicato nel "Massimario" edito dal Ministero dell'Interno, dovrà chiedere al nostro consolato in India il rilascio di una certificazione sostitutiva come previsto dall'art. 20 del dpr 396/2000.

Se le viene inviato trascriverà quel certificato in sostituzione dell'atto di nascita.

Se questo documento non le dovesse essere inviato (in India è difficilissimo fare accertamenti di questo genere), deve

chiedere la formazione dell'atto di nascita in Tribunale, utilizzando i dati risultanti dei documenti in possesso dell'interessata (ai sensi dell'art 95 del dpr 396/2000).

## 2) Facciamo un po' di ordine sulla cancellazione dall'anagrafe degli stranieri a cui è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno

In data 1.4.2010 ricevo dalla questura una lettera in cui viene comunicato che nei confronti della signora M.A. e dei due figli minori è stato emesso in data 27.4.2009 un decreto di rifiuto del permesso di soggiorno.

La stessa signora in data 6.11.2008 ha presentato rinnovo di permesso di soggiorno per lei e per i due figli e in data 26.11.2009 ha rinnovato la dimora abituale. P.A., marito della signora e padre dei minori, è agli arresti domiciliari nel nostro Comune e nella stessa abitazione.

1) debbo procedere alla cancellazione non avendo più il requisito della residenza legale?

2) Nel caso affermativo con quale motivazione (non certo irreperibilità)?

3) Per i figli che frequentano la scuola come mi debbo comportare?



### Risponde Romano Minardi

Il nostro ordinamento non prevede come causa di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente il provvedimento di rifiuto o rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

La cancellazione del cittadino straniero, oltre che per le cause previste per tutte le persone, italiani compresi, può

avvenire a seguito della scadenza del permesso di soggiorno, trascorsi sei mesi dalla scadenza stessa, a condizione che non sia in corso la pratica di rinnovo del permesso presso la Questura. Nel caso descritto nel quesito occorre esaminare la situazione della madre e dei figli separatamente da quella del marito che si trova agli arresti domiciliari. Per i primi (madre e figli) se risulta che i loro permessi di soggiorno sono scaduti da oltre sei mesi, si potrebbe senz'altro provvedere alla loro cancellazione dall'anagrafe previo invito a presentare, entro i successivi trenta giorni, la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (si vedano gli articoli 11 e 7 del DPR n. 223/89).

Per quanto riguarda il sig. P.A. (marito di M.A.) la sua situazione è complicata dal fatto che è agli arresti domiciliari. Per coloro che sono in stato di detenzione, infatti, il Ministero dell'interno, con nota del 2001, ha chiarito che si tratta di cittadini regolarmente soggiornanti in Italia, seppure privi di permesso di soggiorno, in quanto il provvedimento di detenzione contiene in sé l'autorizzazione a soggiornare.

Pertanto, finché dura lo stato di detenzione, seppure sotto forma di arresti domiciliari, non riteniamo si possa provvedere alla cancellazione anagrafica.

Del resto, se è vero che i figli minori frequentano regolarmente la scuola e che la madre continua ad abitare in Italia e precisamente nella stessa abitazione in cui si trova il marito agli arresti domiciliari, ritengo che anche la cancellazione della madre e dei figli potrebbe rivelarsi illegittima.

Infatti, o la competente autorità di polizia provvede all'espulsione di madre e figli, oppure perché l'ufficiale d'anagrafe dovrebbe cancellarli dai registri dei residenti, visto che continuano ad abitare stabilmente nel comune?... In conclusione, il nostro consiglio è quello di non cancellare nessuno almeno finché non siano adottati concreti provvedimenti di allontanamento di madre e figli e finché non termini il periodo di detenzione della persona agli arresti domiciliari.

### 3) *Minore straniero adottato ex art. 44 Legge 184/1983 – Effetti sulla cittadinanza*

**Minore nata in Italia e riconosciuta alla nascita solo dalla madre, adottata ai sensi dell'art. 44 Legge 184/83 a seguito di sentenza del Tribunale dei Minorenni di Milano e trascritta in un comune italiano. L'adottante è cittadino italiano, mentre l'adottata e la di lei madre (coniuge dell'adottante) sono cittadine russe, e tutti residenti in questo Comune. Dal Comune di trascrizione è pervenuta la comunicazione di adozione con estratto per riassunto dell'atto di nascita da cui figura: Paternità: adottata da XX XX (con un solo prenome mentre in anagrafe iscritto con due) Maternità: YY YY. Annotazioni: nessuna.**

Si chiede se alla minore viene attribuita automaticamente la cittadinanza italiana (da parte del Comune di nascita) o se è competenza di questo Comune (di residenza) formare l'atto di attestazione da parte del Sindaco.



#### Risponde Donato Berloco

L'art.3 della legge n.91/92 dispone che il minore adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, senza alcuna distinzione tra adozione legittimante o priva di tali effetti. In sostanza, anche nel caso di adozione di minore in casi particolari si produrrà l'acquisto della cittadinanza italiana in capo al minore straniero a decorrere dal giorno successivo alla data della pubblicazione della sentenza stessa.

L'attestazione di acquisto automatico di cui all'art.16, 8 comma, del dpr 572/93 verrà fatta ed eseguita dallo stesso comune che procede alla trascrizione del provvedimento di adozione e che detiene l'atto di nascita.

Tutti gli adempimenti spettano a detto Comune. Ovviamente, verrà data comunicazione all'Ufficio anagrafe di attuale residenza del minore stesso per le successive variazioni.

Per quanto riguarda il cognome, si applica l'art.299 del c.c. Di conseguenza, il figlio naturale riconosciuto da uno solo dei genitori

naturali, e poi adottato, assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio come nel caso del figlio legittimo. Ciò è sostenuto dalla Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 5 luglio 1986 ,n.1/55/FG2 (86)804, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria. Se il Tribunale per i minorenni nulla abbia disposto in merito al cognome, l'ufficiale dello stato civile dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art.299 e alla Circolare suddetta.

### 4) *Il cognome dei bambini italiani nati in Russia*

**Ho ricevuto, per la trascrizione, l'atto di nascita dal Consolato Generale d'Italia in Mosca di un bambino figlio di cittadino italiano qui residente e cittadina russa residente all'estero, nell'atto dopo il nome è indicato il patronimico.**

**Nelle circolari ministeriale e nel Massimario è citato il caso di bambino adottato quando il Tribunale per i minorenni non provvede ad eliminare il patronimico, nel caso in questione tengo a riferimento solo il nome assegnato ed ometto l'indicazione del patronimico a margine dell'atto e iscriverò con tali generalità il bambino all'anagrafe?**

**Il Consolato ha indicato le generalità complete di patronimico anche nella lettera di trasmissione.**



#### Risponde Daniela Gemelli

Per quanto riguarda l'attribuzione del cognome alla luce della circolare ministeriale prot 397 del 15/05/2008, l'ufficiale dello stato civile "procederà ad iscrivere l'atto attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita", senza applicare la procedura di correzione di cui all'art.98 secondo comma.

In particolare in caso di soggetti nati all'estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, come nel caso in esame, l'ufficiale di stato civile procederà ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita, senza effettuare la suddetta correzione, salvo che l'interessato o, come nel caso in esame i genitori, richieda con apposita istanza all'ufficiale dello stato civile, l'applicazione della normativa italiana

## 30° Convegno nazionale ANUSCA Lo "scatto" più bello di Merano

C'è chi guardava lo specchio magico per sapere quale era la "più bella del Reame"; mentre per decretare i vincitori del concorso fotografico "Scatta la tua foto!", lanciato a Merano in occasione del 30° Convegno nazionale, ANUSCA ha previsto di convocare entro il mese di gennaio, come da programma, una commissione di esperti.

Sono oltre una trentina le foto digitali ammesse al Concorso, dalle quali i citati esperti sceglieranno le 3 migliori fotografie del 30° Convegno nazionale di Merano, che saranno premiate con un fine settimana ospiti dell'ANUSCA Palace Hotel di Castel San Pietro Terme (Bologna),

I risultati del concorso saranno pubblicati sul prossimo Notiziario ed anche sul portale [www.anusca.it](http://www.anusca.it), ma la notizia sarà inviata anche a tutti gli iscritti alla Newsletter ANUSCA.

# ANUSCA nel 2011 in collaborazione con SYSDATA e ANSA propone a tutti i Comuni il servizio

**COMUNICATI**  
**in TV**

**IL TUO COMUNE IN DIRETTA**



## PERCHÉ ?

### ■ per **CREARE UN FILO DIRETTO**

tra il cittadino ed il Comune grazie agli aggiornamenti su tutte le attività in corso curati direttamente dall'ufficio stampa dell'Ente

### ■ per **INFORMARE** il cittadino e gli operatori degli Uffici Demografici sulle ultime novità del settore grazie agli aggiornamenti forniti da **ANUSCA**

### ■ per **INFORMARE** il cittadino sull'attualità nazionale con i lanci di **ANSA**

### ■ per soddisfare le **ESIGENZE PRATICHE** degli uffici grazie alla possibilità di adibire un'area specifica del monitor a **CONTAFILE**

### ■ perché i costi del servizio possono essere ammortizzati attraverso il coinvolgimento di **SPONSOR LOCALI**

### ■ perché esiste la possibilità di espandere il progetto anche ad altri servizi, come il **TIMBRO DIGITALE, ATTRAVERSO TOTEM E CHIOSCHI INTERATTIVI**



Consulta il sito  
[www.comunicaintv.it](http://www.comunicaintv.it)

e contatta la Segreteria ANUSCA  
al numero 051/944641

per un preventivo  
dettagliato!!!

## Ancora sull'affidamento e dispersione delle ceneri

di Silvia Cornetto

**L**a Regione Piemonte – Settore Autonomie Locali, con risoluzione n. 69/2010, ha, oso dire finalmente, fornito un chiarimento su un problema che la legge Regionale n. 20/2007 non aveva assolutamente dissipato.

Si tratta della possibilità di affidare ai familiari oppure di disperdere le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti rinvenuti a seguito di esumazioni o estumulazioni.

Dall'entrata in vigore della legge regionale sono pervenute numerose istanze agli uffici di Stato Civile alle quali gli operatori non erano in grado di dare risposta.

Occorre premettere che la legge Regione Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007 ha disciplinato la cremazione, l'affidamento delle ceneri ai familiari e la dispersione delle stesse in natura.

Dalla lettura del testo di legge, l'art. 2 distingue:

–  
1. comma 2 – La cremazione e la

conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal D.P.R. n. 285/1990;

–  
2. comma 5 – L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalle legge n. 130/2001, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto, si può rilevare, da una attenta lettura dell'art. 3, comma g) della legge n. 130/2001 che l'ipotesi dell'affidamento o della dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di resti rinvenuti a seguito di esumazioni o estumulazioni non è contemplata, infatti il testo del dispositivo è il seguen-

te: *“L'Ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”.*

La risoluzione della Regione Piemonte presa in esame, conclude, pertanto: *“La lettura del Capo XVI del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria induce a privilegiare la tesi che richieste di affido o dispersione di ceneri derivanti da cremazione, a seguito di esumazioni o estumulazioni, non possono essere accolte, in quanto rappresentanti volontà del defunto difformi dalla sepoltura inizialmente scelta all'atto del decesso. Gli interventi del coniuge o dei parenti devono essere letti come interpreti coerenti della volontà del defunto”.*

### Fotonotizia: Corso in Accademia “50 ore” del 13-18 dicembre 2010



*A Capurso un interessante "pomeriggio di studio"*

## **Prefettura, Questura e Uffici comunali dialogano sui cittadini dell'Unione ed extracomunitari**

**di Angiolina Loredana Rita Malgieri**

**U**n momento importante nella costruzione del dialogo a livello locale tra pubbliche istituzioni è stato il pomeriggio di studio che il 10 novembre scorso si è svolto a Capurso, sul tema dell'ingresso e soggiorno dei cittadini dell'U.E. e degli stranieri.

Oggi le Istituzioni Pubbliche per realizzare i propri specifici compiti necessitano anche di una continuativa interazione reciproca, non semplicemente vantaggiosa, ma conditio sine qua non di un'azione amministrativa efficace. Quindi un argomento specifico e circoscritto trattato però in una prospettiva più ampia, quella di un'azione amministrativa non più soggetta a criteri gerarchici e parziali, ma risultato di un'operazione di sintesi, di una sinergia di più enti istituzionali e delle professionalità, in grado di costruire una Pubblica Amministrazione che sia davvero una struttura al servizio del cittadino e della collettività.

Le Autorità presenti, il Sindaco Francesco Crudele (momento politico), il dirigente dei Demografici Antonio Berardi (momento tecnico gestionale), il professore relatore esperto ANUSCA Donato Berloco (momento tecnico professionale) e i dirigenti dell'area competente della Prefettura (supervisore dell'attività degli uffici demografici) Maria Filomena Dabbicco e della Questura, Damiano Nappi, supportato dall'ispettore capo Giambattista Mazzini (centralità del rilascio permessi di soggiorno), hanno discusso con i partecipanti i temi e le relative difficoltà del quotidiano operare, riconducendoli nel quadro più generale dell'attività istituzionale di appartenenza.

Ad apertura dei lavori, tutti hanno applaudito all'annuncio formulato dal Presidente Provinciale ANUSCA Giorgio Gatti, della recente elezione del Presidente Nazionale Paride Gullini a Presidente Europeo dell'EVS, e il particolare coinvolgimento emotivo dell'Esperto e degli iscritti ANUSCA per questa ennesima conquista è stata la testimonianza tangibile per tutti i presenti del livello di coesione interno all'Associazione, che esercita, grazie alla lungimiranza di chi la guida, ormai da tre decenni, un ruolo da protagonista.

L'incontro, che ha utilizzato i fondi del Ministero Interno per l'anno 2008 per la



formazione degli operatori per le pratiche relative all'ingresso e soggiorno dei cittadini U.E., è stato organizzato con la modalità del pomeriggio di studio in orario extralavorativo per rendere possibile anche la partecipazione gratuita di tutti gli operatori interessati degli altri Comuni delle Province Bari e BAT: l'adesione è stata massiccia, realizzando una consistente presenza di circa un centinaio di partecipanti.

Alla riflessione non ancor esaustiva sulle problematiche specifiche quali i visti, la diversità di ingresso a seconda della provenienza dello straniero dai Paesi di area Schengen o non Schengen, l'irrelevanza di questa distinzione nel caso di cittadino dell'U.E., il concetto di clandestinità e di irregolarità del soggiorno, la cancellazione anagrafica degli stranieri, il matrimonio canonico e il matrimonio concordatario dello straniero regolare e clandestino e così via hanno concorso i contributi del Relatore e dei Funzionari della Prefettura e della Questura, con un risultato finale di punti di vista a volte intrecciati, a volte complementari ed in alcuni casi anche in contrasto.

L'analisi dei compiti svolti per esempio dalla Questura ha focalizzato il concetto principale dell'interesse sovrano dello Stato e dell'obiettivo della sicurezza pubblica...non è un caso che straniero e cittadino comunitario, pur nella diversità delle condizioni di ingresso e soggiornabilità previste dalla normativa vigente, siano accomunati dalla possibilità di essere espulsi per motivi di sicurezza pubblica!

La permanenza dello straniero nei CIE, la necessità di raccordare principi di uguale importanza quali i diritti della persona, l'unità familiare, la sicurezza pubblica, la necessità di non sovrappor-

re la sfera del potere giudiziario con quella del potere amministrativo e di consolidare la comunicazione tra Stati per l'applicazione per es. della Convenzione di Dublino nei confronti degli asilanti, sono temi che per essere affrontati tecnicamente devono innanzi tutto partire dalla comprensione del significato delle scelte operate di volta in volta da parte dello Stato, scelte che nella loro altalenanza stanno a significare il diverso modo di intendere il rapporto con lo straniero, con il diverso, in un determinato momento storico, passando così dalla fase di una società multi-etnica ritenuta una ricchezza a quella di una società chiusa e motivata a proteggersi dallo straniero vissuto come minaccia.

E' sempre all'interno del percorso di costruzione di una Pubblica Amministrazione efficiente che si è discusso della tempistica nel rilascio dei permessi di soggiorno e delle conseguenze dei ritardi relativamente ai successivi adempimenti dell'Ufficiale di Anagrafe e di Stato Civile.

La possibilità di dialogare in modo immediato con il funzionario dell'"altra" istituzione pubblica su questioni operative ha eliminato le barriere e la lontananza percepite generalmente nella quotidianità lavorativa, causate da assenza di conoscenza reciproca, di ascolto delle "ragioni" altrui e di comunicazione istituzionale. Sono stati così analizzati e discussi assieme casi di particolare difficoltà interpretativa e relative sentenze, ponendo le basi per l'avvio di una stabilità di questa modalità operativa, finalizzata al tempo stesso alla crescita professionale degli operatori ma anche al miglioramento delle strutture, degli strumenti utilizzati e quindi dei servizi istituzionali resi.

Le poche ore a disposizione e l'interesse per i temi trattati hanno lasciato necessariamente aperto il dialogo che tutti, figure tecniche e politiche, si ripromettono di continuare, senza alcuna retorica, ma con azioni concrete, innanzi tutto nella quotidianità lavorativa ed anche in auspicabili successivi momenti di riflessione formativa.

\*Capo Servizio Demografici-Comune di CAPURSO (BA)



In un'oasi di verde un moderno  
complesso alberghiero  
dove la formazione  
trova un valore aggiunto

Anusca Palace Hotel



l'ospitalità incontra  
il benessere

[www.anuscapalacehotel.it](http://www.anuscapalacehotel.it)

Anusca Palace Hotel - Viale Terme, 1058 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Tel. +39.051948824 - [info@anuscapalacehotel.it](mailto:info@anuscapalacehotel.it)